

# ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

del 01.03.2010

**Il Municipio di Neggio**, richiamati,

- la Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento dell' 11.02.2009;
- gli articoli 192 e 197 LOC e 23, 24 RALOC;
- gli articoli 51, 124 e 151 e seguenti del Regolamento comunale;

**a tutela delle persone e delle cose, promulga la seguente ordinanza:**

## **Art. 1 – Campo di applicazione**

La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.

## **Art. 2 – Responsabilità**

I proprietari o i detentori sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia, nonché delle presenti disposizioni.

Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione, rispettivamente della custodia del cane.

E' fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura dev'essere estesa anche al detentore.

## **Art. 3 – Identificazione**

I cani devono essere iscritti alla Banca dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE) e alle istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

#### **Art. 4 – Corsi**

Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti dalle disposizioni federali e cantonali.

Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani, le cui razze sono soggette a restrizioni.

#### **Art. 5 – Autorizzazione**

La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

La richiesta dev'essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.

L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al capoverso precedente, anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

Cani provenienti da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito del trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

#### **Art. 6 – Struttura di detenzione**

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite altri incaricati.

#### **Art. 7 – Cani pericolosi, definizione e obblighi**

Sono considerati cani pericolosi tutti quelli che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali.

Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

E' fatto obbligo ai proprietari e ai detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e, se necessario, all'adozione delle necessarie misure urgenti di polizia.

Tali situazioni, se accertate, saranno notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

## **Art. 8 – Fuga**

I proprietari o i detentori sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie onde evitare la fuga del proprio animale.

La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi della Polizia cantonale e al Municipio.

## **Art. 9 – Disposizioni generali**

E' assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, nelle piazze e nelle zone scolastiche. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le prescrizioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici, mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

I cani di razza soggetta a restrizioni possono essere condotti solo individualmente.

Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di confine, dell'Esercito, i cani per disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

## **Art. 10 – Norme igienico-sanitarie**

Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo.

Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tale scopo o, in mancanza degli stessi, nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.

Il detentore deve anche fare in modo che l'animale non faccia altre necessità fisiologiche lungo i muri delle case private e all'interno del Nucleo.

Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

### **Art. 11 – Quiete pubblica**

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti.

### **Art. 12 – Cani incustoditi**

I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a suo carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

### **Art. 13 – Morte dell'animale**

In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione delle carcasse di origine animale. Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale di Lamone, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata al Municipio e alla Banca dati ANIS entro 10 giorni dalla stessa.

### **Art. 14 – Sanzioni**

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di fr. 20'000.00.

Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- l'inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca dati ANIS;
- la mancata frequenza ai corsi prescritti;
- la mancata identificazione del cane tramite microchip;
- il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
- la fuga del cane;
- il mancato uso della museruola;
- la mancata raccolta degli escrementi;
- il disturbo alla quiete pubblica;
- la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;
- l'accesso alle aree vietate.

L'importo minimo della multa per l'infrazione relativa alla mancata raccolta degli escrementi è di fr. 250.00.

Riservata l'applicazione di cui al capoverso 1, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti della LOC.

### **Art. 15 – Disposizioni finali**

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

### **Art. 16 – Disposizioni abrogative**

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni viene abrogata l'Ordinanza municipale del 14 settembre 2004.

### **Art. 17 – Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore, trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  
Luigi Albisetti

Il Segretario:  
Attilio Luraschi

Approvata dal Municipio con risoluzione no. 427 del 11.01.2010

Pubblicata dal 15 febbraio 2010 al 3 marzo 2010